



# COMUNE DI RANICA

Via Gavazzeni,1 - 24020 Ranica  
PROVINCIA DI BERGAMO  
Codice Fiscale 00330380163

**ORIGINALE**

**N. 32 del 30/07/2020**  
**Codice Comune 10182**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** TARIFFE TARI ANNO 2020. CONFERMA IN VIA PROVVISORIA DELLE TARIFFE TARI 2019, RINVIANDO AD UN SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO L'ADOZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL 2020.

Il giorno 30/07/2020, alle ore 20:45 Sala delle Adunanze, in prima convocazione ordinaria, in seduta pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
VERGANI MARIAGRAZIA	S	MAZZOLENI ALESSANDRO	S	BERTINO GIOVANNI	N
BERETTA CARLO	S	DAL ZOVO SOFIA	S		
GRITTI NIVES	N	TRIBBIA MARGHERITA	S		
PELLEGRINI FULVIO GIUSEPPE	S	PINESSI ORIETTA	N		
ROGGERI LIDIA	S	BARUFFI MATTEO	N		
ROTINI DAVIDE	S	SAVOLDELLI CHIARA	N		

Totale Presenti **8**

Totali Assenti **5**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - GRAVALLESE IMMACOLATA -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - VERGANI MARIAGRAZIA - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.

**COMUNE DI RANICA**

PROVINCIA DI BERGAMO

---

---

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale

**n. 32 del 30/07/2020**

**OGGETTO: TARIFFE TARI ANNO 2020. CONFERMA IN VIA PROVVISORIA DELLE TARIFFE TARI 2019, RINVIANDO AD UN SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO L'ADOZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL 2020.**

---

---

**CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA**

ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile di Settore - Settore 2 - Servizi Finanziari e Tributarî - certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed esprime parere

**PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile di Settore  
Settore 2 - Servizi Finanziari e Tributarî

TOGNI MARILISA

Ranica, li 21/07/2020

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributarî di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime parere

**PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Ranica, li 21/07/2020

TOGNI MARILISA

**OGGETTO:**

**TARIFE TARI ANNO 2020. CONFERMA IN VIA PROVVISORIA DELLE TARIFE TARI 2019, RINVIANDO AD UN SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO L'ADOZIONE DELLE TARIFE RELATIVE AL 2020.**

Ai sensi dell'art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, effettuati nel corso della discussione, sono riportati integralmente su supporto informatico e conservati agli atti d'Ufficio. Copia integrale della registrazione è resa disponibile sul sito istituzionale del Comune.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

- con provvedimento n. 47 del 20.12.2019 il Consiglio Comunale, per le motivazioni nello stesso indicate, approvava il Piano Finanziario presentato dalla Società Serio Servizi Ambientali S.r.l. di Nembro inerente gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani da effettuarsi sul territorio del Comune di Ranica per l'anno 2020, precisando che:
  - o lo stesso è stato redatto con la metodologia utilizzata con i piani finanziari degli esercizi precedenti;
  - o dovrà essere rivisto dagli organi competenti in relazione agli sviluppi normativi in materia;
- con provvedimento n. 48 del 20.12.2019 il Consiglio Comunale, per le motivazioni nello stesso indicate, approvava le tariffe TARI 2020 precisando che:
  - o le stesse sono state elaborate con la metodologia utilizzata per gli esercizi precedenti;
  - o dovranno essere riviste in relazione agli sviluppi normativi in materia;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*";

**VISTO**, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

**CONSIDERATO** che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

**ATTESO** che:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**VISTO** il nuovo regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con propria precedente deliberazione n. 31, dichiarata immediatamente eseguibile;

#### **RICHIAMATI**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento,*

*entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*

**RICHIAMATI**, altresì,

- il D.L. 17.03.2020, n. 18 (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), convertito nella legge 24.4.2020, n. 27, il quale, all'art. 107 dispone:
  - o comma 2: per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. n. 151, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge;
  - o comma 5: I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021
- Il Decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, art. 138, il quale dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
- La legge di conversione in legge del succitato Decreto-Legge n. 34/2020, con la quale è stato disposto il differimento al 30 settembre del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2020;

**RITENUTO** di avvalersi della facoltà offerta dall'art. 107, comma 5, sopra riportato, che consente di confermare in via provvisoria per l'anno 2020 le tariffe TARI stabilite per l'esercizio 2019, in quanto le stesse risultano efficaci, perché regolarmente pubblicate sul sito ministeriale, e con successiva determinazione procedere all'approvazione sia del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) che delle tariffe TARI per il 2020 entro il prossimo 31 dicembre 2020, con il recupero dell'eventuale conguaglio dei maggiori costi conseguiti per il servizio in argomento nell'esercizio 2020, rispetto a quelli sostenuti nell'esercizio 2019, per 1/3 ciascuno nelle annualità 2021, 2022, 2023;

**RICHIAMATA** la delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 27/12/2018 con la quale il Comune ha provveduto a determinare le tariffe TARI per l'anno 2019, che risultano allegate al presente provvedimento sotto la lettera A, per farne parte integrante, le quali, quindi, continuano a trovare applicazione anche per l'esercizio 2020, con il recupero della eventuale eccedenza di costi risultanti dalla differenza fra quelli che saranno indicati nel piano economico finanziario 2020, rispetto a quelli indicati nel piano economico finanziario 2019, nelle tre annualità successive, 2021, 2022, 2023;

**AVUTI PRESENTI:**

- il D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26) con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi, ossia per il periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2020, in ragione dell'emergenza sanitaria generata dalla pandemia da COVID-19;
- i diversi provvedimenti governativi (D.P.C.M. 8/03/2020, D.P.C.M. 9/03/2020, D.P.C.M. 11/03/2020, D.P.C.M. 22/03/2020, come modificato con D.M. 25/03/2020, D.P.C.M. 10/04/2020, D.P.C.M. 26/04/2020) con cui è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;

- i decreti-legge (D.L. n. 18/2020 – decreto “Cura Italia”, D.L. n. 23/2020 – “decreto Liquidità”, D.L. n. 34/2020 – “decreto Rilancio”) di intervento a sostegno delle imprese e delle famiglie, tesi a fornire aiuti per affrontare le difficoltà di ordine socio-economico;

**CONSIDERATO CHE:**

- diverse attività economiche, pur non comprese fra quelle obbligate alla chiusura, non hanno svolto l'attività a causa dell'impossibilità oggettiva e temporanea di garantire le misure minime di sicurezza;
- la crisi economica in atto, originata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha imposto il lockdown in tutto il territorio nazionale, ha determinato rilevanti criticità di natura finanziaria, con conseguente difficoltà per molti contribuenti ad adempiere al pagamento dei tributi a loro carico;

**VISTA** la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;*

**VISTA** la Delibera 185/2020 dell'ARERA con la quale vengono introdotte delle importanti riduzioni collegate alla tassa rifiuti per le attività produttive in seguito all'emergenza Covid 19;

**CONSIDERATO** che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

**RITENUTO** pertanto doveroso applicare, per il solo anno 2020, alle utenze non domestiche che sono state costrette a sospendere l'attività, o ad esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, una riduzione del 50% delle quote fissa e variabile della Tassa sui rifiuti;

**CONSIDERATO** che:

- le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato in € 35.000,00=;
- tale minor gettito sarà finanziato con parte del trasferimento dello Stato previsto dall'art. 112 del D.L. 19.05.2020, n. 34, in favore dei comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, finalizzato ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19, consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio;

**RITENUTO** altresì opportuno fissare le scadenze per il versamento della TARI per l'anno 2020 come segue: 1^ rata 31/10/2020, 2^ rata 31/01/2021, rata Unica 31/10/2020;

**VISTO** l'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTA** la Legge 27/12/2013 n. 147;

**VISTA** la legge 20.12.2019, n. 160;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. del 18.08.2000, n. 267, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano da nr. 8 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di revocare** le proprie delibere n. 47 e 48 del 20/12/2019;
3. **Di avvalersi** della facoltà offerta dall'art. 107, comma 5 del D.L. 17.03.2020, n. 18 , che consente ai Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27.12.2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
4. **Di confermare** provvisoriamente, per l'esercizio 2020, le tariffe applicate nell'esercizio 2019, qui di seguito elencate:
  - ❖ le **tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi** per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, meglio individuate nei prospetti allegati sub lettera A) alla presente quali parte integrante e sostanziale;
  - ❖ le **tariffe** relative al **conferimento dei rifiuti in piattaforma ecologica**, meglio individuate nel prospetto sub lettera B) che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale
  - ❖ le **tariffe dei sacchi** qui di seguito riportate:
    - a) **€ 1,40** per il **sacco "rosso"** avente capacità di **110 litri** da utilizzarsi per il conferimento dei rifiuti indifferenziati;
    - b) **€ 0,60** per il **sacco "rosso"** avente capacità di **45 litri** da utilizzarsi per il conferimento dei rifiuti indifferenziati;
    - a) **€ 0,15** per il **sacco "giallo"** avente capacità di **110 litri** da utilizzarsi per il conferimento della plastica (sino ad esaurimento scorte);
  - ❖ Le tariffe per il rilascio della tessera per il conferimento in piattaforma ecologica qui di seguito riportate:
    - **€ 2,00** per **rilascio iniziale della tessera**;
    - **€ 5,00** per **uplicato tessera**;
5. **Di dare atto** sull'importo delle tariffe TARI come sopra determinate, andrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504;
6. **Di applicare**, per il solo anno 2020, alle utenze non domestiche che sono state costrette a sospendere l'attività, o ad esercitarla in forma ridotta a causa della

situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, una riduzione del 50% delle quote fissa e variabile della Tassa sui rifiuti;

7. **Di fissare** le scadenze per il versamento della TARI per l'anno 2020 come segue: 1^ rata 31/10/2020, 2^ rata 31/01/2021, rata Unica 31/10/2020.
8. **Di procedere** con successivo provvedimento, da adottare entro il 31 dicembre del presente esercizio, ad approvare sia il piano economico finanziario che le tariffe relative allo esercizio 2020, con recupero della eventuale differenza di costi fra quelli che saranno indicati nel piano economico finanziario 2020 rispetto a quelli indicati nel piano economico finanziario 2019, per 1/3 ciascuno nelle annualità 2021, 2022 e 2023;.
9. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Dopodiché,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione;

VISTO il 4 comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano da nr. 8 consiglieri presenti e votanti;

#### **D E L I B E R A**

*di dichiarare immediatamente eseguibile la già indicata deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.*



## TARIFE TARI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2019

## UTENZE DOMESTICHE

componenti	tariffa fissa a mq.	tariffa variabile per fam.conv/anno
1	€ 0,3351	€ 21,3737
2	€ 0,3937	€ 42,7474
3	€ 0,4398	€ 53,4342
4	€ 0,4774	€ 69,4645
5	€ 0,5151	€ 85,4947
6 o più componenti	€ 0,5445	€ 98,8533

## UTENZE NON DOMESTICHE

Descrizione attività	Tipologia di attività	Tariffa fissa/ mq.	Tariffa variabile/ mq.	Totale tariffa MQ. 2019
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	0,1403	0,1146	0,2550
Cinematografi e teatri	2	0,1052	0,0874	0,1926
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	0,2105	0,1713	0,3817
Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	4	0,3087	0,2520	0,5607
Stabilimenti Balneari	5	0,2245	0,1824	0,4070
Esposizioni, autosaloni	6	0,1789	0,1475	0,3264
Alberghi con ristorante	7	0,5754	0,4701	1,0454
Alberghi senza ristorante	8	0,3789	0,3103	0,6892
Case di cura e riposo	9	0,3508	0,2866	0,6374
Ospedali	10	0,3754	0,3079	0,6833
Uffici, agenzie, studi professionali	11	0,4912	0,4009	0,8920
Banche ed istituti di credito	12	0,2140	0,1758	0,3898
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	13	0,4912	0,4009	0,8920
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14	0,6315	0,5165	1,1480
Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	15	0,2912	0,2380	0,5292
Banchi di mercato beni durevoli	16	0,6245	0,5096	1,1340
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	17	0,4912	0,4009	0,8920
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	18	0,3508	0,2876	0,6385
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19	0,4561	0,3128	0,7689
Attività industriali con capannoni di produzione	20	0,3157	0,2492	0,5649
Attività artigianali di produzione beni specifici	21	0,3508	0,2621	0,6129
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22	1,9541	1,5961	3,5503
Mense, birrerie, hamburgerie	23	1,9541	1,9495	3,9036
Bar, caffè, pasticceria	24	1,9541	1,5881	3,5422
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	25	0,8069	0,6595	1,4664
Plurilicenze alimentari e/o miste	26	0,8069	0,6588	1,4657
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	27	2,5155	2,0536	4,5691
Ipermercati di generi misti	28	0,9613	0,7846	1,7459
Banchi di mercato generi alimentari	29	1,9541	1,5972	3,5513
Discoteche, night club	30	0,6701	0,5480	1,2181



**COMUNE DI RANICA**

**TARIFFE CONFERIMENTO RIFIUTI IN PIATTAFORMA ECOLOGICA  
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019**

<b>Tipologia di rifiuto</b>	<b>Tariffa conferimento</b>	<b>Quantità massima</b>
Carta / Cartone	gratuito	Limite non previsto
Vetro	gratuito	Limite non previsto
Plastica	gratuito	Limite non previsto
Monitor / Televisioni	R.A.E.E. gratuito	Limite non previsto
Lavatrici / Lavastoviglie / Asciugatrici	R.A.E.E. gratuito	Limite non previsto
Computer / Stampanti / Fotocopiatrici / Cellulari / Cordless	R.A.E.E. gratuito	Limite non previsto
Frigoriferi / Congelatori / Condizionatori	R.A.E.E. gratuito	Limite non previsto
Neon	R.A.E.E. gratuito	Limite non previsto
Ingombranti	€ 0,26 / Kg	Limite non previsto
Rifiuti vegetali	€ 0,05 / Kg	Limite non previsto
Inerti	€ 0,08 / Kg	Kg. 100 / giorno
Pneumatici	€ 0,26 / Kg	Limite non previsto
Legno	€ 0,07 / Kg	Limite non previsto
Vestiario	gratuito	Limite non previsto
Metalli	gratuito	Limite non previsto
Barattoli con vernice e altri contenitori etichettati "T" o "F"	gratuito	n. 3 / mese
Toner / Cartucce	gratuito	n. 2 / mese
Batterie esauste	gratuito	Limite non previsto
Batterie esauste veicoli	gratuito	n. 1 / mese
Medicinali scaduti	gratuito	Limite non previsto
Oli e grassi	gratuito	Kg. 10 / mese
Polistirolo	gratuito	Limite non previsto
Raccolta domiciliare ingombranti	€ 30,00 / viaggio escluso oneri smaltimento materiale	Limite non previsto



**COMUNE DI RANICA**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 32 del 30/07/2020**

OGGETTO:

**TARIFFE TARI ANNO 2020. CONFERMA IN VIA PROVVISORIA DELLE TARIFFE TARI 2019, RINVIANDO AD UN SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO L'ADOZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL 2020.**

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**VERGANI MARIAGRAZIA**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**GRAVALLESE IMMACOLATA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*